

Rivista  
quadrimestrale

ISLE



# Rassegna Parlamentare

ISSN 0486-0373

*Estratto*

# 2

**2018**  
**Maggio/Agosto**  
**Anno LX**



**Jovene editore**

# IL RICALCOLO DEI VITALIZI DEGLI EX DEPUTATI

di LUCA CASTELLI

SOMMARIO: 1. La delibera dell'Ufficio di Presidenza. – 2. Il parere del Consiglio di Stato. – 3. La costituzionalità della delibera alla luce della giurisprudenza costituzionale. – 4. L'autodichia della Camera alla prova dei vitalizi.

## 1. *La delibera dell'Ufficio di Presidenza*

Con deliberazione n. 14 del 12 luglio 2018, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha disposto la rideterminazione, con il sistema di calcolo contributivo, della misura degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, nonché delle quote di vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità.

Il ricalcolo decorre dal 1° gennaio 2019 e si applica alle prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2011<sup>1</sup>. Dal 1° gennaio 2012, infatti, è già in vigore un diverso regime previdenziale dei deputati<sup>2</sup>, che ha superato l'istituto dell'assegno vitalizio e ha introdotto un trattamento pensionistico sostanzialmente analogo a quello vigente per i pubblici dipendenti<sup>3</sup>, basato sul metodo contributivo<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Secondo fonti di stampa, il provvedimento riguarda 1338 vitalizi e comporta un risparmio per il bilancio della Camera che l'Ufficio di Presidenza ha stimato in circa 40 milioni di euro all'anno. Cfr. *Vitalizi, tocca al Senato ma la strada è in salita*, in *Il Messaggero*, 14 luglio 2018.

<sup>2</sup> Di cui alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del 14 dicembre 2011 e del 30 gennaio 2012.

<sup>3</sup> Giacché, a differenza di quanto previsto per gli altri pensionati, i deputati percettori di pensione che venivano rieletti potevano sospendere il trattamento nel corso del nuovo mandato e ricalcolare l'importo del vitalizio, a conclusione del nuovo mandato, sulla base di un montante contributivo ricavato dalla somma tra il montante già maturato in precedenza e i contributi relativi al nuovo mandato.

<sup>4</sup> Il nuovo regime si applica integralmente ai deputati eletti dopo il 1° gennaio 2012, mentre per quelli in carica, nonché per coloro che erano già cessati dal mandato e sono stati in seguito rieletti, si applica un sistema *pro rata*, basato, in parte, sulla

Non mutano, invece, i requisiti anagrafici e contributivi richiesti ai fini della corresponsione del beneficio. Il deputato, pertanto, una volta cessato dalle funzioni, può percepire l'assegno – come ricalibrato a seguito della delibera – al compimento del sessantacinquesimo anno di età, purché abbia svolto il suo mandato per almeno cinque anni. L'età anagrafica si abbassa di un anno, fino al tetto massimo di sessanta anni, per ogni anno di mandato ulteriormente svolto.

I nuovi importi dei vitalizi vengono determinati moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del percettore al momento della decorrenza del trattamento previdenziale<sup>5</sup> e sono rivalutati annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati<sup>6</sup>.

Il montante è costruito come somma dei contributi – compresa la quota a carico del datore di lavoro –, rivalutati anch'essi ogni anno secondo quanto previsto per i dipendenti pubblici dalla legge n. 335 del 1995<sup>7</sup>.

Tuttavia, nel caso in cui un deputato che (già) percepisce il vitalizio venga riletto, i contributi versati per l'ulteriore mandato non sono più sommati al montante contributivo maturato in precedenza, andando così a formare un montante unico, ma danno vita ad un nuovo montante, che viene trasformato in rendita attraverso i coefficienti relativi all'età del deputato al termine del nuovo mandato. Dunque, non più un montante complessivo su cui calcolare il vitalizio finale, ma un vitalizio complessivo, dato dalla somma di due diversi trattamenti, maturati in tempi diversi.

La delibera fissa anche una duplice soglia limite che l'assegno, come rideterminato, non può oltrepassare. A seguito del ricalcolo, infatti, il suo ammontare deve corrispondere, al massimo, a quello stabilito dal regolamento vigente nel momento in cui il deputato ha iniziato il proprio mandato; mentre, come minimo, deve coincidere con l'importo che verrebbe percepito, col sistema contributivo, da un deputato di sessantacinque anni che sia stato eletto nella XVII legislatura.

---

quota di vitalizio definitivamente maturata al 31 dicembre 2011; in parte, sulla quota calcolata con il nuovo sistema, riferita agli anni di mandato svolti a partire dal 2012.

<sup>5</sup> I coefficienti da applicare sono elencati in una tabella allegata alla delibera e sono stati elaborati dall'Inps, utilizzando le basi tecniche fornite dall'Istat.

<sup>6</sup> L'indicizzazione sui vitalizi dei deputati è piena, mentre per gli altri pensionati dipende dall'importo del reddito pensionistico.

<sup>7</sup> Ossia alla luce della variazione media quinquennale del PIL nominale.

Se invece, all'esito della rideterminazione, il vitalizio risulta più che dimezzato rispetto a quello in godimento, l'importo minimo viene aumentato della metà. Su proposta del Collegio dei questori, poi, l'Ufficio di Presidenza può aumentare fino a un massimo del cinquanta per cento l'ammontare dei trattamenti ricalcolati, qualora il destinatario non abbia altri redditi annui superiori all'assegno sociale, tranne quelli dell'abitazione principale; oppure sia affetto da gravi patologie.

## 2. *Il parere del Consiglio di Stato*

In seguito all'iniziativa intrapresa dalla Camera dei deputati, anche il Consiglio di Presidenza del Senato ha avviato la discussione sulla riforma dei vitalizi dei senatori cessati dal mandato<sup>8</sup>, chiedendo un parere al Consiglio di Stato su tre questioni: se, ai fini della disciplina della materia, serva una legge o sia sufficiente (*recte* del pari idoneo) il regolamento minore; se un intervento normativo *in peius* sia conforme a Costituzione; se da un'eventuale declaratoria di incostituzionalità del provvedimento possa derivare una responsabilità patrimoniale in capo ai componenti del Consiglio di Presidenza.

Nel rispondere alla prima domanda, il Consiglio di Stato ricostruisce le diverse posizioni della dottrina in ordine ai rapporti tra legge e regolamenti parlamentari, muovendo – sulla scorta di Pizzorusso – dalla configurazione di questi ultimi come «un unico complesso tutto quanto dotato dell'efficacia delle norme primarie»<sup>9</sup>, all'interno del quale i regolamenti c.d. minori sono bensì gerarchicamente subordinati ai maggiori, ma attingono la loro competenza dalla medesima riserva dell'art. 64 Cost., che «è in realtà posta a favore di un sottosistema di norme»<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Nel momento in cui si consegnano le bozze del presente contributo si ha notizia che anche il Consiglio di Presidenza del Senato ha approvato la delibera sul taglio dei vitalizi degli *ex* senatori. Chi scrive non ha potuto prendere visione della delibera, ma da fonti di stampa si apprende che si tratta del medesimo testo adottato dall'Ufficio di Presidenza della Camera.

<sup>9</sup> A. PIZZORUSSO, *Delle fonti del diritto. Art. 1-9*, in F. GALGANO (a cura di), *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2011, 576-577.

<sup>10</sup> N. LUPO, *La disciplina dei vitalizi e della previdenza dei parlamentari: alcuni nodi relativi alle fonti del diritto*, in *Osservatorio costituzionale*, disponibile all'indirizzo: [www.osservatorioaic.it](http://www.osservatorioaic.it), 3, 2017.

Sulla base di queste premesse l'organo di consulenza ritiene che i regolamenti minori delle Camere siano fonti abilitate a dettare la disciplina dei vitalizi, in quanto la materia non può ritenersi coperta dalla riserva (relativa) di legge prevista dall'art. 69 Cost. per la sola «indennità» parlamentare.

La Costituzione, infatti, delinea un regime di concorrenza tra legge e regolamento, rispetto al quale il ricorso esclusivo al regolamento minore non può certo ritenersi necessitato, ma neppure precluso, trattandosi in ultima analisi di una valutazione rimessa alla discrezionalità delle Camere.

A favore di questa ricostruzione depone, da una parte, la prassi dei due rami del Parlamento, che hanno sempre utilizzato la fonte regolamentare, nella forma della delibera dell'Ufficio di Presidenza, sia per introdurre il sistema dei vitalizi – a partire dal 1954 –, sia per modificarne successivamente la disciplina; dall'altra, la giurisprudenza costituzionale, che ha indirettamente convalidato questa prassi quando ha sottolineato come l'assegno vitalizio sia un istituto *sui generis*, non pienamente assimilabile né alla rendita vitalizia, né al trattamento previdenziale<sup>11</sup>, «che trova il suo assetto non nella legge, ma in regolamenti interni delle Camere»<sup>12</sup>.

Il che, in ogni caso, non significa che, sul piano delle fonti, quello delineato dal Consiglio di Stato sia l'unico assetto regolativo conforme a Costituzione, ben potendo immaginarsi anche un assetto «di tipo “duale”»<sup>13</sup>, nel quale «l'intarsio»<sup>14</sup> tra legge e regolamento potrebbe variamente oscillare tra il massimo della (quasi) totale riappropriazione della materia da parte del legislatore – sul modello del progetto di legge “Richetti”<sup>15</sup> –, ferma restando ovviamente la necessità di lasciare

<sup>11</sup> In favore della «chiara e netta affermazione della natura previdenziale degli assegni vitalizi/pensioni degli *ex* parlamentari e, quindi, della loro riconduzione al regime, innanzitutto garantistico, dell'art. 38 Cost.» si veda invece E. GIANFRANCESCO, *La fine della XVII legislatura e la questione dei vitalizi dei parlamentari*, in *Quaderni costituzionali*, fasc. 4/2017, 887.

<sup>12</sup> Così la Corte costituzionale nella sentenza n. 289 del 1994.

<sup>13</sup> M. LUCIANI, *Testo dell'audizione resa il 26 settembre 2017 innanzi alla Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2888 e connessi (abolizione dei vitalizi)*, in *Osservatorio costituzionale*, disponibile all'indirizzo: [www.osservatorioaic.it](http://www.osservatorioaic.it), 3, 2017.

<sup>14</sup> Secondo la celebre immagine di A. MANZELLA, *Il Parlamento*, il Mulino, Bologna, 2003, 48.

<sup>15</sup> A.C. n. 3225, recante «Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consi-

comunque alle Camere uno spazio di autonoma normazione; e il minimo della disciplina con legge dei tratti essenziali del sistema previdenziale dei parlamentari, rinviando per il resto alla fonte regolamentare.

Molto più evanescente, invece, si rivela la risposta fornita dal Consiglio di Stato alla seconda questione che gli era stata sottoposta, relativa alla costituzionalità dell'intervento; né, del resto, poteva essere altrimenti, il parere essendo stato chiesto senza che il Consiglio di Presidenza avesse (pre)adottato alcuno schema di provvedimento<sup>16</sup>.

Sotto questo profilo, la consulenza si risolve in una mera rassegna della giurisprudenza costituzionale (e della Corte europea dei diritti dell'uomo) sulla tutela dell'affidamento dei cittadini nella sicurezza dei rapporti giuridici, con particolare riguardo alla materia pensionistica; nonché nella enucleazione di una serie di criteri cui le modifiche retroattive e peggiorative ai trattamenti di durata dovrebbero essere improntate affinché possano ritenersi costituzionalmente legittime.

Quanto infine al terzo quesito – relativo all'eventuale responsabilità dei componenti del Consiglio di Presidenza – il parere è nel senso di escluderne la sussistenza dal momento che, a tacer d'altro, i «voti dati» per l'adozione della delibera sarebbero in ogni caso coperti dalla garanzia di insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost.<sup>17</sup>.

### 3. *La costituzionalità della delibera alla luce della giurisprudenza costituzionale*

Affinché il parere del Consiglio di Stato non resti “*inutiliter dato*”, configurandosi cioè come un esercizio puramente teorico, sembra utile testare alla luce dei criteri in esso enucleati la delibera approvata dall'Ufficio di Presidenza della Camera, per verificare se dubbi di legittimità costituzionale possano porsi – e quanto eventualmente siano consistenti – rispetto alla rideterminazione dei vitalizi degli *ex* deputati.

---

glieri regionali». Per un'ampia disamina dei contenuti della proposta cfr. *Disciplina dei vitalizi dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali*. A.C. 3225-A/R e abb., Dossier n. 343/2, 20 giugno 2017.

<sup>16</sup> Lamenta l'astrattezza del parere e il fatto che sia stato dato «senza conoscere il [...] contenuto dispositivo» della delibera S. CASSESE, *Vitalizi e Consiglio di Stato. La politica non si fa lottando con il passato*, in *Il Foglio*, 7 agosto 2018.

<sup>17</sup> In questo senso S. CURRERI, *Sul ricalcolo retroattivo dei vitalizi: quando il fine non giustifica i mezzi*, in *laCostituzione.info*, 16 luglio 2018.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, un intervento ablativo di una prestazione previdenziale in godimento può aspirare a superare uno scrutinio “stretto” di costituzionalità quando risponda ad esigenze di solidarietà interne al sistema previdenziale; e quando sia comunque tale da assicurare un trattamento proporzionato alla retribuzione ricevuta e adeguato alle esigenze di vita, ai sensi degli artt. 36 e 38 Cost.

Con specifico riferimento al contributo di solidarietà sulle pensioni più alte, poi, la Corte ha precisato che in tanto esso può ritenersi conforme a Costituzione, in quanto «oper[i] all’interno del complessivo sistema della previdenza; [sia] imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incid[a] sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); [si] present[i] come prelievo sostenibile; rispett[i] il principio di proporzionalità; [sia] comunque utilizzato come misura *una tantum*» (sent. n. 173 del 2016).

Ebbene, applicando questi parametri alla delibera dell’Ufficio di Presidenza, si può rilevare come le modifiche in senso peggiorativo si collochino bensì all’interno dell’ordinamento previdenziale dei deputati, ma in una prospettiva di (mera) sostenibilità finanziaria dello stesso<sup>18</sup>, peraltro neppure espressamente dichiarata, mentre le esigenze di solidarietà interne sembrano del tutto pretermesse.

In altri termini, il taglio dei vitalizi appare esclusivamente finalizzato a ridurre gli squilibri strutturali del sistema – oltre che ad eliminare quello che nella vulgata corrente viene considerato, a torto, un odioso privilegio della casta –, ma non serve a riequilibrare tale sistema in una prospettiva di mutualità intergenerazionale, destinando ad esempio una parte delle risorse ottenute dal ricalcolo dei vitalizi più alti all’integrazione di quelli più bassi, o comunque vincolando i risparmi di spesa ad altri scopi solidaristici. Di queste finalità mutualistiche nella delibera non c’è traccia.

Al contrario, per quanto detto, le misure adottate ben possono ritenersi imposte dalla «crisi contingente e grave» della gestione previdenziale dei deputati – nel quadro della più generale esigenza di contenimento dei costi legata alla condizione economica del Paese –, es-

---

<sup>18</sup> T. BOERI, *Audizione presso il Consiglio di Presidenza del Senato*, in *www.inps.it*, 19 settembre 2018, 2-3, ha parlato di un «sistema insostenibile», rilevando come «[i] correttivi apportati più di recente dalla normativa, pur avendo arrestato quella che sembrava una inarrestabile crescita della spesa, non sono in grado di evitare forti disavanzi anche nei prossimi 10 anni».

sendo peraltro «chiaro sin dall'inizio che i contributi versati non sarebbero stati sufficienti a coprire le spese per i vitalizi»<sup>19</sup>.

Quanto invece alla proporzionalità della *reformatio in peius*, questa va misurata sia in riferimento al rapporto tra il trattamento pensionistico e l'indennità ricevuta in relazione all'esercizio del mandato, valutando altresì se il trattamento in godimento sia il solo di cui l'*ex* deputato beneficia, o se venga cumulato con altre prestazioni previdenziali maturate nel corso della vita lavorativa; sia in riferimento al grado di incidenza dell'intervento ablativo sui diversi trattamenti, nel senso che la penalizzazione deve essere maggiore per i vitalizi più alti e minore per quelli più bassi; e, in ogni caso, non può mai risolversi in una decurtazione drastica e indifferenziata dell'importo percepito.

Ora, appare del tutto evidente come un simile scrutinio di proporzionalità andrebbe effettuato caso per caso, o almeno per categorie omogenee di beneficiari, verificando in concreto gli effetti dell'intervento sul tenore di vita del destinatario e il grado di compromissione della sua situazione giuridica<sup>20</sup>; la qual cosa presupporrebbe la conoscenza di informazioni – di cui chi scrive non è in possesso – sulle carriere retributive e contributive degli *ex* deputati, nonché sull'entità dei vitalizi in godimento.

Ciò premesso, la delibera, almeno a prima vista, sembra farsi carico dell'impatto sulle singole posizioni soggettive delle modifiche da essa recate, nella misura in cui stabilisce che l'ammontare del vitalizio, all'esito della rimodulazione, non possa scendere al di sotto di una soglia minima, né possa del tutto irragionevolmente aumentare rispetto all'assegno in godimento.

Anche il canone della sostenibilità si direbbe *prima facie* rispettato, visto che l'intervento peggiorativo risulta mitigato sia dalla previsione che consente di evitare che il ricalcolo comporti una riduzione eccessiva del vitalizio; sia da quella che permette di tenere conto delle situazioni di effettivo bisogno in cui dovesse trovarsi il titolare del trattamento.

Tuttavia, per quanto il provvedimento sembri – in linea di principio – conforme ad alcune indicazioni che emergono dalla giurispru-

<sup>19</sup> Così T. BOERI, *ibidem*.

<sup>20</sup> Secondo fonti di stampa 551 vitalizi subirebbero un taglio tra il 50 e l'80 per cento; 664 tra il 50 e il 20 per cento; 123 fino a 20 per cento. Cfr. *Vitalizi, tocca al Senato ma la strada è in salita*, cit.

denza costituzionale, i dubbi sulla sua costituzionalità non mancano, avuto riguardo soprattutto al carattere permanente delle misure introdotte, che, a differenza del contributo di solidarietà, sacrificano in maniera strutturale e non transeunte prestazioni previdenziali in essere, in mancanza di qualsivoglia disciplina transitoria e senza peraltro che vi sia un'esplicita allegazione delle finalità sottese all'intervento normativo.

Non è un caso che quando la Corte ha "salvato" misure legislative che incidevano sui trattamenti pensionistici ai fini di un risparmio di spesa, come il blocco della perequazione automatica per le pensioni superiori a cinque volte (ord. n. 256 del 2001) o a otto volte il minimo (sent. n. 316 del 2010), o come lo stesso contributo di solidarietà sulle pensioni più alte (sent. n. 173 del 2016), abbia sempre sottolineato il carattere temporaneo dell'intervento, come tale non idoneo a scalfire «la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona» (sent. n. 30 del 2004).

Le misure qui in discussione, per di più, non si risolvono in un rallentamento (temporaneo) della dinamica perequativa, né in un prelievo (comunque limitato nel tempo) su un trattamento pensionistico che per il resto rimane immutato quanto alle modalità di determinazione, ma rappresentano un intervento «radicalmente riconformativo»<sup>21</sup> di tali modalità, comportando la definitiva riduzione quantitativa del vitalizio, «con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività» (sent. n. 349 del 1985).

#### 4. *L'autodichia della Camera alla prova dei vitalizi*

Era dunque facilmente prevedibile che l'adozione della delibera avrebbe suscitato la ferma reazione degli *ex* deputati, che hanno subito preannunciato il loro proposito di impugnarla davanti ai competenti organi interni<sup>22</sup>.

Proprio sul piano della tutela giurisdizionale, d'altra parte, si apprezza una delle più significative conseguenze che l'opzione in favore

<sup>21</sup> Così E. GIANFRANCESCO, *La fine della XVII legislatura e la questione dei vitalizi dei parlamentari*, cit., 889.

<sup>22</sup> Cfr. *Vitalizi: più 1000 ricorsi da ex deputati*, in *www.ansa.it*, 27 settembre 2018. Per la precisione i ricorsi presentati sono 1176.

della fonte regolamentare reca con sé, al netto del possibile disallineamento di regime tra i due rami del Parlamento, vale a dire la devoluzione di tale tutela alla giurisdizione – speciale ad avviso di chi scrive<sup>23</sup> – del sistema di autodichia della Camera, in luogo dei giudici comuni<sup>24</sup>.

La giurisdizione domestica della Camera, come noto, si articola in un primo grado di giudizio, che fa capo a due distinti collegi. Se ad essere impugnato è un atto che riguarda il personale dipendente, in servizio o in quiescenza, oppure i terzi che partecipano ai concorsi per l'immissione in ruolo, la cognizione spetta alla Commissione giurisdizionale per il personale; se invece l'impugnativa ha ad oggetto un atto non concernente i dipendenti, competente a giudicare è il Consiglio di giurisdizione. Vi è poi un secondo grado, rimesso al Collegio d'appello, che giudica in via definitiva sulle impugnazioni delle sentenze di entrambi gli organi di prime cure.

I ricorsi contro il taglio dei vitalizi vanno dunque presentati al Consiglio di giurisdizione, dovendo gli *ex* deputati (e i loro aventi causa) essere qualificati come terzi alla stregua della (ampia) clausola di residualità contenuta nell'art. 1 del regolamento di procedura, che determina in negativo l'ambito di giurisdizione dell'organo, avendo riguardo a tutti gli atti di amministrazione della Camera che *non* riguardino lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti. In questo senso, del resto, è sia l'opinione della prevalente dottrina<sup>25</sup>, sia la consolidata giurisprudenza parlamentare<sup>26</sup>.

Sulla riconduzione degli *ex* deputati ai terzi, però, potrebbe ora incidere quel recente orientamento della Corte costituzionale secondo

---

<sup>23</sup> Sia consentito sul punto il rinvio a L. CASTELLI, *Il "combinato disposto" delle sentenze n. 213 e n. 262 del 2017 e i suoi (non convincenti) riflessi sull'autodichia degli organi costituzionali*, in *Osservatorio costituzionale*, disponibile all'indirizzo [www.osservatorioaic.it](http://www.osservatorioaic.it), fasc. 1/2018.

<sup>24</sup> L'altra tradizionale divergenza, relativa all'accesso al sindacato di legittimità della Corte costituzionale, può dirsi (in parte) appianata alla luce della sentenza n. 213 del 2017, che ha riconosciuto la legittimazione come giudice *a quo* della Commissione giurisdizionale per il personale.

<sup>25</sup> Ne sostengono la qualificazione come terzi, tra gli altri, P. ARMAROLI, *Vitalizi, ecco perché Palazzo Spada opterà per la legge*, in *IlSole24Ore*, 27 luglio 2018; S. CASSESE, *Vitalizi e Consiglio di Stato. La politica non si fa lottando con il passato*, cit.; S. CURRERI, *Sul ricalcolo retroattivo dei vitalizi: quando il fine non giustifica i mezzi*, cit.

<sup>26</sup> Si vedano, *ex pluribus*, Consiglio di giurisdizione, sentenza n. 6 del 2016 e n. 4 del 2017; Collegio d'appello, sentenza n. 2 del 2014 e n. 3 del 2018.

cui «in tanto [*l'autodichia*] non è lesiva di attribuzioni costituzionali altrui, *in quanto (e solo in quanto) riguardi i rapporti di lavoro dei dipendenti* (corsivo aggiunto)»; con la conseguenza che «le controversie relative ad appalti e forniture di servizi prestati a favore delle amministrazioni degli organi costituzionali», non riguardando «in principio questioni puramente interne ad ess[i] [...] non potrebbero [...] essere sottratte alla giurisdizione comune» (sent. n. 262 del 2017).

In altri termini, si tratta di capire se lo *status* degli *ex* deputati possa essere assimilato a quello dei fornitori e se anche le loro controversie possano ritenersi tali da «non riguardare in principio questioni puramente interne», esulando, dunque, dal perimetro dell'*autodichia*.

A prima vista una conclusione del genere suscita più di un dubbio, stante il nesso strutturale che sussiste tra il vitalizio e un mandato – come quello parlamentare – che, per espresso dettato costituzionale, non è vincolato (art. 67 Cost.), a garanzia del suo svolgimento indipendente e, in definitiva, dell'indipendenza dell'intero organo<sup>27</sup>.

Ad ogni buon conto, questi dubbi ben potrebbero essere sciolti dalla stessa Corte costituzionale, la quale tornerebbe ad occuparsi della questione se, in sede di *autodichia*, il Consiglio di giurisdizione o il Collegio d'appello sollevassero la questione di legittimità, avvalendosi del precedente di cui alla sentenza n. 213 del 2017; oppure (più verosimilmente) se la Cassazione elevasse un nuovo conflitto di attribuzione dopo essere stata investita di un ricorso proposto, ai sensi dell'art. 111 Cost., da un *ex* deputato, per l'annullamento della sentenza con cui il Collegio d'appello facesse salva la delibera che ha disposto il ricalcolo.

Il giudice delle leggi, in questa seconda eventualità, sarebbe chiamato a valutare se il rapporto tra il percettore del vitalizio e l'organo costituzionale rientri o meno all'interno dei confini dell'*autodichia* e, qualora optasse per la negativa, dovrebbe accogliere il conflitto, ravvisando una lesione della sfera di attribuzioni della Corte regolatrice e dichiarando che non spettava alla Camera riservare ai suoi organi interni la decisione sui vitalizi degli *ex* deputati.

<sup>27</sup> Invece, secondo E. GIANFRANCESCO, *La fine della XVII legislatura e la questione dei vitalizi dei parlamentari*, cit., 887, è «difficile scorgere nella *ratio* dell'art. 64 Cost. e dell'autonomia organizzativa e normativa di ciascuna Camera la competenza a regolare ed incidere su situazioni giuridiche di soggetti che con le Camere (magari da molti anni) non hanno più nulla a che fare o addirittura dei loro congiunti (come nel caso dei trattamenti di reversibilità)».

Nell'attesa di vedere se, ed eventualmente in che modo, simili sviluppi si potranno concretizzare, non può sfuggire come, proprio sul terreno dei vitalizi, si giocherà la capacità del sistema di giurisdizione domestica (non solo) delle Camere di conservare la legittimazione che gli deriva dall'esplicito avallo ricevuto dalla Corte nella sentenza n. 262 del 2017<sup>28</sup>.

Infatti, fin tanto che gli organi interni renderanno giustizia in modo oggettivo e imparziale, l'autodichia potrà reggere all'urto dell'antipolitica e della polemica contro le prerogative degli organi costituzionali. Se invece quei giudici faranno sorgere anche il minimo dubbio che le loro pronunce siano fondate sulla politica e non sul diritto<sup>29</sup>, allora la tenuta del sistema sarà messa a dura prova e l'opzione in favore del suo superamento tornerebbe seriamente a farsi strada.

---

<sup>28</sup> Sulla quale si vedano, *ex multis*, L. BRUNETTI, *Giudicare in autonomia: il nuovo vestito dell'autodichia*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, disponibile all'indirizzo: [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 29 gennaio 2018; G. BUONOMO, *La Corte, la sete e il prosciutto*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, disponibile all'indirizzo: [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 20 gennaio 2018; G. D'AMICO, *La Corte adegua la sua autodichia alla «propria» giurisprudenza ma fino a che punto?*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, disponibile all'indirizzo: [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 23 aprile 2018; R. DICKMANN, *La Corte costituzionale consolida l'autodichia degli organi costituzionali*, in *Federalismi.it*, fasc. 24/2017; N. LUPO, *Sull'autodichia la Corte Costituzionale, dopo lunga attesa, opta per la continuità*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, disponibile all'indirizzo: [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), 21 dicembre 2017.; G. RIVOSECCHI, *L'autonomia parlamentare dopo la decisione sull'autodichia: tracce ricostruttive*, in *Quaderni costituzionali*, fasc. 2/2018, 423 ss.

<sup>29</sup> Da questo punto di vista suscitano non poche perplessità le parole pronunciate dall'on. Di Maio nel corso della trasmissione televisiva *In Onda* del 26 luglio 2018, quando ha affermato che l'organo di autodichia «*ha le stesse sensibilità politiche di chi [...] ha tagliato il vitalizio* (corsivo aggiunto)». La trascrizione dell'intervento è consultabile all'indirizzo [www.ilparlamento.eu](http://www.ilparlamento.eu), 30 luglio 2018.